



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

Ai DIRIGENTI  
delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado  
della Città Metropolitana di Torino

**Oggetto: COLLOCAMENTI IN PENSIONE D'UFFICIO 01/09/2025**

**PENSIONI DI VECCHIAIA A DOMANDA**

**RICHIESTE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO**

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diramato con il D.M. 188 e la nota n. 150796 del 25/09/2024, le indicazioni operative in merito alle cessazioni dal servizio dal 01/09/2025, alle cui disposizioni e tempistiche si fa integrale riferimento (termine di presentazione della domanda di cessazione per dimissioni volontarie personale docente, educativo, ata: **21.10.24**; DS: **28.2.2025**, scadenze da osservare anche in caso di eventuale **revoca** dell'istanza già inoltrata, da effettuarsi tramite POLIS)

In particolare, al fine di uniformare l'operato delle Istituzioni Scolastiche della Città Metropolitana di Torino, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su quanto disposto in merito ai collocamenti in pensione di vecchiaia d'ufficio e alle risoluzioni d'ufficio del rapporto di lavoro.

### **COLLOCAMENTI IN PENSIONE DI VECCHIAIA D'UFFICIO**

L'Amministrazione deve procedere obbligatoriamente al collocamento a riposo d'ufficio nei seguenti casi:

DIPENDENTI che compiono 67 anni di età entro il 31/08/2025, ovvero i nati entro il 31/08/1958, e siano in possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva entro il 31/08/2025;

DIPENDENTI che compiono 65 anni di età entro il 31/08/2025, ovvero nati entro il 31/08/1960, e siano in possesso del requisito previsto per la pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini entro il 31/08/2025.

(per questo ultimo caso i periodi richiesti a riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento del requisito per la pensione anticipata nella sola ipotesi siano stati accettati i provvedimenti).

Per i collocamenti a riposo di coloro che compiono 65 anni (limite di età ordinamentale) si richiede di valutare preventivamente la possibilità che il dipendente possa maturare tale anzianità attraverso la dichiarazione dei servizi e/o copia delle istanze di riscatto, e in questi soli casi, se risulti ancora pendente un'istanza di riscatto, computo e/o ricongiunzione L.29/79 necessaria per l'emanazione del collocamento

Area VII – Ufficio Pensioni – [pensioni.to@istruzione.it](mailto:pensioni.to@istruzione.it)

Il Responsabile Area: Rosa Rota – [rosa.rota4@istruzione.it](mailto:rosa.rota4@istruzione.it)



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

d'ufficio, occorre effettuare la segnalazione all'indirizzo [pensioni.to@istruzione.it](mailto:pensioni.to@istruzione.it) se prodotta entro il 31/8/2000, ovvero all'INPS se prodotta dal 1/9/2000. Tale segnalazione NON DEVE ESSERE inoltrata per coloro che compiono 67 anni entro il 31/08/2025 in quanto è già in corso l'istruttoria da parte di questo Ufficio.

Le SS.LL., per tutti i casi di collocamento d'ufficio, dovranno inoltrare copia della comunicazione notificata all'interessato/a del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, completa della firma per p.v. del dipendente, a questo Ufficio all'indirizzo di posta elettronica [pensioni.to@istruzione.it](mailto:pensioni.to@istruzione.it).

I provvedimenti di collocamento d'ufficio per il raggiungimento del limite d'età dovranno essere emessi dai Dirigenti Scolastici entro il 28 febbraio 2025, rispettando il preavviso di legge, pari a 6 mesi. La cessazione dal servizio avverrà solo se confermata dall'Ente Previdenziale.

### **RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER SERVIZIO**

In applicazione dell'art. 72 del D.L.112/2008 convertito con modificazioni dalla L.133/2008 l'Amministrazione *può* procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso entro il 28 febbraio 2025 *esclusivamente nei confronti dei dipendenti che appartengono a classe di concorso, profilo di appartenenza in cui sussista situazione di esubero* sia livello nazionale che provinciale e maturino entro il 31/08/2025 l'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Le SS.LL. provvederanno alla valutazione dei singoli casi, tenendo conto altresì che i provvedimenti di riscatto dovranno essere già stati accettati dall'interessato/a.

Si rammenta che gli interessati collocati a riposo d'ufficio per età o per servizio NON devono presentare istanza di cessazione on line (ISTANZA POLIS) ma unicamente la domanda di pensione direttamente all'INPS, OBBLIGATORIA per il pagamento della stessa. Tale istanza non ha la scadenza del 21 ottobre 2024 ma è da effettuarsi appena ricevuta la comunicazione del collocamento a riposo in quanto indispensabile per la conclusione ed invio della P.A. nell'applicativo INPS nel rispetto dei termini previsti dalla nota 150796 del 25/09/2024.

### **PENSIONE DI VECCHIAIA A DOMANDA (tramite POLIS)**

- DIPENDENTI che compiono 67 anni tra il 1 settembre e 31 dicembre 2025 e maturano 20 anni entro il 31/12/2025;

- DIPENDENTI con i requisiti previsti per i lavori gravosi, e cioè che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci, le c.d. attività usuranti (per il personale della scuola: docenti) e che compiono 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2025 e maturano 30 anni di anzianità contributiva entro il 31 agosto 2025

(per tali categorie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo della L.228/2012 e successive integrazioni);

Area VII – Ufficio Pensioni – [pensioni.to@istruzione.it](mailto:pensioni.to@istruzione.it)

Il Responsabile Area: Rosa Rota – [rosa.rota4@istruzione.it](mailto:rosa.rota4@istruzione.it)



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

### **TRATTENIMENTI IN SERVIZIO**

Come è noto il D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L.114/2014, ha abolito il trattenimento in servizio; tuttavia, per i soli soggetti che compiono 67 anni entro il 31/8/2025 e NON sono in possesso entro tale data di contribuzione versata in diverse Casse e gestioni pensionistiche che sommate tra loro non raggiungono almeno 20 anni, possono chiedere il trattenimento in servizio fino al 71° anno di età (70 anni +1 anno adeguamento speranza di vita).

L'art.1 co 257 della legge 208/2015 ha inoltre previsto che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere l'autorizzazione al trattenimento in servizio per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio, in questo caso, deve essere autorizzato con provvedimento motivato dal Dirigente Scolastico o dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel caso di istanza presentata da un Dirigente Scolastico.

L'istanza dovrà essere presentata in forma cartacea entro il 21 ottobre 2024 e indirizzata al Dirigente Scolastico della propria scuola di titolarità.

La valutazione delle istanze di trattenimento in servizio richieste per il raggiungimento del minimo contributivo sarà effettuata da questo Ufficio, e l'istanza dovrà essere corredata del parere del Dirigente Scolastico e di un estratto conto INPS completo (CASSA STATO E CASSA FPLD), di determine INPS, se in possesso dell'interessato, e indirizzata all'indirizzo di posta elettronica: **[pensioni.to@istruzione.it](mailto:pensioni.to@istruzione.it)**.

Seguirà altra nota operativa in merito ai rispettivi adempimenti e modulistica.

Si confida e si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione

Tecla RIVERSO

Area VII – Ufficio Pensioni – [pensioni.to@istruzione.it](mailto:pensioni.to@istruzione.it)

Il Responsabile Area: Rosa Rota – [rosa.rota4@istruzione.it](mailto:rosa.rota4@istruzione.it)